



**COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI**
della Provincia di Verona

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona

IL GEOMETRA VERONESE

NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON 24 ORE PROFESSIONALE

NUMERO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024

24ORE
PROFESSIONALE

IL GEOMETRA VERONESE

Il "Geometra Veronese" è una pubblicazione di informazione e di aggiornamento realizzata dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona in collaborazione con 24 ORE Professionale.

**Newsletter realizzata da
24 Ore Professionale
in collaborazione con**
Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Verona

Proprietario ed Editore della newsletter:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale
e amministrazione:**
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione:
24 Ore Professionale

Coordinamento editoriale
Paola Furno

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati
con scrupolosa attenzione, non possono com-
portare specifiche responsabilità per involontari
errori e inesattezze.

IL GEOMETRA VERONESE

PUBBLICAZIONE DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Autorizzata dal Trib. c.p. di VR
con decreto n. 140 del 22 dicembre 1960

REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE
37129 Verona - Vicolo Orologio, 3
Tel. 045 8031186 - Fax 045 8009861
www.collegio.geometri.vr.it
e-mail: sede@collegio.geometri.vr.it
collegio.verona@geopec.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Dott. Geom. Romano Turri

EDITORE
Società Cooperativa Geometri Veronesi
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3

CHIUSA IN REDAZIONE:
16 ottobre 2024

IL GEOMETRA VERONESE

"Salva Casa": entrata in vigore la norma che semplifica l'edilizia	4
ITS Sustainable Challenge 2024 La cinque giorni dedicata all'innovazione e alla sostenibilità, dal 16 al 20 settembre a Cavallino Treporti. Quarta edizione	6
Prezzario regionale on-line 2024	8

NEWS E APPROFONDIMENTI DA 24 Ore Professionale

FOCUS - "PATENTE A CREDITI"

Patente a crediti: entrata a regime in tre fasi, in arrivo le prime faq dell'Ispettorato	11
Patente a crediti, fino al 31 ottobre autocertificazione anche via pec	14
I crediti della patente aumentano se si investe su salute e sicurezza	18
DURF necessario per la patente a crediti	20
Patente a crediti, Calderone: per le imprese è una opportunità di crescita	23
Testo unico sulla sicurezza, pubblicata la versione «navigabile»	25

EDILIZIA E URBANISTICA

Edilizia libera: Vepa escluse se vi è uso pubblico. Liberalizzate le tende bioclimatiche	26
Salva casa, la norma sopravvenuta si applica anche alle vicende pregresse	30
Incondonabile l'aumento dei volumi in area vincolata	32

EDILIZIA E URBANISTICA

Nuova comunicazione per gli interventi superbonus: prima scadenza 31 ottobre 2024	34
Superbonus, c'è l'incognita delle polizze catastrofali	37

CATASTO

Diniego di autotutela catastale: impugnabilità dinanzi ai giudici tributari	39
--	----

STIME E PERIZIE

Come stimare le acque per la produzione di energia elettrica	45
--	----

ANTINCENDIO

Impianti sportivi, operazione pulizia sulle vecchie norme tecniche antincendio

49

AMBIENTE

Nuove regole per il riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione: cosa cambia dal 26 settembre

51

“Salva Casa”: entrata in vigore la norma che semplifica l’edilizia

di Romano Turri



IN BREVE

È entrato in vigore il 27 luglio, la legge n. 105 “Salva Casa”, che conferma quanto previsto dal D.L. n. 69 del 29 maggio 2024 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.

Quanto disposto dalla legge amplia le possibilità di interventi realizzabili in regime di edilizia libera, introduce nuove modalità per dimostrare lo stato legittimo degli immobili, amplia e modifica il concetto delle tolleranze costruttive, introduce modifiche per la regolarizzazione delle varianti antecedenti al 1977 sull’accertamento di conformità ed infine definisce nuove disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso e il recupero dei sottotetti.

Si tratta di un provvedimento che, per la prima volta, affronta in modo strutturale alcune problematiche che, in passato, avevano avuto soluzioni “straordinarie” e/o temporanee. Questo nuovo approccio rappresenta un primo tentativo di risolvere le questioni in maniera più strutturata, con l’obiettivo di migliorare la gestione complessiva di alcune problematiche frequenti nella prassi.

IL GEOMETRA VERONESE

IL GEOMETRA VERONESE | EDILIZIA E URBANISTICA

La legge “Salva Casa” rappresenta un primo passo verso un Testo Unico dell’edilizia, in grado di fare sintesi delle tante pratiche e procedure che si sono susseguite nel tempo.

Per discutere di questo nuovo provvedimento e delle importanti novità introdotte, il 3 settembre si è tenuto a Verona nell’Auditorium della Gran Guardia, dalle 14 alle 19, uno dei primi convegni di approfondimento realizzato in Italia su questa tematica di bruciante attualità.

L’evento è stato proposto dal Comune di Verona con la collaborazione degli Ordini degli Architetti, Avvocati e Ingegneri, del **Collegio dei Geometri della Provincia di Verona**, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova e Ance Verona.

La partecipazione all’evento è stata, come era prevedibile, molto alta con la presenza di tantissimi funzionari degli uffici tecnici dei Comuni della provincia di Verona e di molti professionisti per un totale di circa 700 persone. A queste si devono aggiungere circa 800 persone che hanno seguito i lavori in webinar.

Nel corso del convegno si sono susseguiti numerosi interventi di autorevoli relatori. Tutti hanno dato un contributo per meglio capire la genesi e lo scopo della legge e soprattutto hanno aiutato ad interpretare al meglio la nuova normativa. Tutte le relazioni del convegno, così come la registrazione dei lavori, sono disponibili e scaricabili al seguente link https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=93232



ITS Sustainable Challenge 2024

La cinque giorni dedicata all'innovazione e alla sostenibilità, dal 16 al 20 settembre a Cavallino Treporti. Quarta edizione

di Nicola Turri



da sx: Antonio Ellero, Daniele Orlandi, Romano Turri, Cristiano Perale, Nicola Turri

Una settimana all'insegna di sfide e creatività per i **260 studenti ITS Red Academy (Istituto Tecnico Superiore - Risparmio Energetico)**, che a partire dal 16 settembre sono stati impegnati a **riqualificare il villaggio turistico San Paolo di Cavallino Treporti, Venezia**. Suddivisi in 30 team, i giovani hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con professioni,

aziende e formatori ITS Academy.

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona, presenza attiva alla manifestazione, è socio fondatore di ITS Red Academy assieme ad altre realtà del settore. In questa edizione ITS RED Academy ha ospitato **150 studenti** del quinto anno delle scuole **ITT G.B. Belzoni di Padova, ITT Cangrande**

di Verona ed IIS Palladio di Treviso.

Gli studenti hanno avuto l'occasione di confrontarsi sui temi del costruire green e del design sostenuti dai professionisti di ITS Red Academy, della Consulta dei Geometri del Veneto e delle Aziende che saranno a disposizione in un'edizione satellite del challenge.

Hanno messo le proprie competenze a disposizione degli studenti i geometri della Consulta del Veneto: Valentina Biscaro, Manuel Boarotto, Fabio Cian, Chiara Chiarato, Antonio Ellero, Giulia Negrisolo, Daniele Orlandi, Nicola Turri e Romano Turri.

"La Sustainable Challenge è una straordinaria competizione – afferma **Cristiano Perale, presidente di ITS RED Academy** – che permette ai ragazzi di vestire i panni di veri professionisti e di mettere in pratica le competenze acquisite durante l'anno".

Gli studenti sono stati chiamati a ristrutturare e progettare aree comuni, come il **bar**, il **ristorante**, il **centro benessere** e **7 unità abitative** del villaggio turistico ed inoltre, a riqualificare l'**auditorium del villaggio**, prevedendo un ampliamento e la valorizzazione dell'area esterna. In ausilio ed affiancamento agli studenti sono stati impiegati

dei tutors liberi professionisti della Consulta Geometri del Veneto che hanno tenuto agli studenti delle relazioni tecniche di indirizzo e da attività di consulenza ed assistenza presso un info point creato all'interno della struttura. Gli studenti hanno messo a fuoco i preziosi consigli per proporre, con il proprio team, la soluzione progettuale più sostenibile e innovativa, dal punto di vista strutturale, impiantistico e dei servizi. Fondamentale è stata anche la **consulenza di 50 tecnici professionisti aziendali** per poter confrontarsi e predisporre al meglio il loro lavoro.

La giuria tecnica ha premiato il lavoro migliore tenendo conto di diversi criteri, tra cui il feedback social. Gli studenti, infatti, hanno realizzato un video post challenge per raccontare il loro progetto e la loro esperienza. Chi ha ottenuto il numero di like e views più alto ha acquisito punti verso la sfida finale.

Il progetto vincitore, tra gli ultimi cinque finalisti, sarà eletto quello più **innovativo** e **sostenibile** in occasione di **Job&Orienta 2024** a Verona il **29 novembre**. Il premio corrisponderà all'esenzione della prima retta di iscrizione al corso, ovvero **€ 2.500**.



Prezzario regionale on-line 2024

Con DGR 572 del 27/05/2024 la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento 2024 del Prezzario regionale.

Si consiglia una attenta lettura della Relazione Illustrativa prima di accedere al Prezzario regionale.

N.B. L'aggiornamento 2024 è entrato in vigore il 30 giugno 2024.

- Relazione Illustrativa (Formato pdf)
- Elenco prezzi (Formato pdf - 27Mb)
- Analisi prezzi (Formato pdf - 71Mb)
- Prezzario servizi (Formato pdf)
- Costi parametrici (Formato pdf)
- Norme di misurazione (Formato pdf)

[ACCEDI ALLA CONSULTAZIONE DINAMICA DEL PREZZARIO 2024](#)





**COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI**
della Provincia di Verona



GEOMETRA: UNA PROFESSIONE SEMPRE PIÙ VERDE

Il futuro ci porta sempre più verso un'edilizia sostenibile, con un approccio più rispettoso del territorio e la volontà di tutelare il nostro ambiente. Questo ci chiedono i tempi, questo ci chiede la realtà che ci circonda.



NEWS
E APPROFONDIMENTI

24ORE
PROFESSIONALE

Patente a crediti: entrata a regime in tre fasi, in arrivo le prime faq dell'Ispettorato

di Massimo Frontera



IN BREVE

Gli adempimenti a carico di imprese e lavoratori autonomi per operare in cantiere, tra autocertificazione via pec, domanda al portale e istruttoria sui crediti aggiuntivi

Dalla lettura dei testi che sono stati finora pubblicati sulla patente a crediti - il regolamento pubblicato il 20 settembre e la prima circolare dell'Ispettorato del Lavoro uscita il 23 settembre successivo - si delinea una entrata a regime solo formalmente legata al 1° ottobre. Nel corso delle analisi condotte dagli esperti nel corso dei primi due principali webinar promossi da Ance nazionale (24 settembre) e da Con-

findustria nazionale (25 settembre) emerge una entrata a regime decisamente più articolata. Altri dettagli arriveranno con le prime Faq dell'Ispettorato, che attendono solo il nulla osta alla pubblicazione da parte del ministero del Lavoro. Ne seguiranno sicuramente altre, anche perché lo stesso Ispettorato ha comunicato la seguente casella di posta dove inviare i quesiti (che certo non mancheranno): [- 11 -](mailto:PatenteACredi-</p></div><div data-bbox=)

ti_FAQ@ispettorato.gov.it. Le fasi di entrata a regime della patente a crediti sono almeno tre.

Autocertificazione via pec

La prima fase è quella che è stata introdotta in modo creativo dalla circolare InI del 23 settembre, cercando di tenere insieme vari obiettivi: dare alle imprese la possibilità di proseguire le attività in corso e di radunare le carte con un certo margine di tempo per evitare di dare informazioni non veritiere; evitare un carico di domande al portale concentrato in un limitato periodo di tempo. Questa fase - che individua, di fatto, un periodo transitorio "di nascosto" alla norma primaria - parte dal 24 settembre e arriva al 31 ottobre. Il termine del 24 settembre si ricava dal fatto che è la stessa circolare InI a spiegare che, in attesa di poter fare domanda sul portale dell'InI, sarà possibile inviare un autocertificazione/autodichiarazione firmata dall'impresa (legale rappresentante) o da lavoratore autonomo a partire dalla data della pubblicazione della circolare stessa. La circolare è stata pubblicata il 23 settembre. Tuttavia, il modulo da utilizzare è stato reso disponibile solo il giorno dopo. Ecco dunque perché la prima fase è partita il 24 settembre. La casella pec - dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it - resterà attiva fino al 31 ottobre. Entro questa data, chi ha inviato la pec dovrà effettuare la domanda attraverso il portale a partire dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre. Dal 1° novembre chi non ha utilizzato la pec e/o non ha fatto domanda al portale parte da zero e si trova in una situazione irregolare se tra il 24 settembre e il 31 ottobre ha lavorato in un cantiere. La modalità della comunicazione via pec ha caratteristiche peculiari e "provvisorie" rispetto alla patente vera e propria. Nei confronti di terzi - e in particolare del committente/impresa affidataria, l'unico modo di dimostrare di essere

in regola è esibire la ricevuta dell'invio alla casella dell'Ispektorato.

Domanda al portale

La seconda fase parte da quanto sarà reso disponibile l'annunciato portale, cosa che, l'Ispektorato conferma avverrà a partire dal 1° ottobre. Al portale si entrerà passando dall'attuale area di accesso ai servizi on line dell'InI (<https://servizi.ispettorato.gov.it>). Al momento, si sa solamente che per entrare ci si dovrà identificare con Spid/Cie. Le indicazioni con le modalità di accesso e caricamento dei documenti devono ancora essere conosciuti. La "vera" domanda avverrà in questa fase, attestando o dichiarando i requisiti posseduti. «All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale». Questa frase della circolare individua due diversi momenti: il primo è la generazione di un codice, il secondo è il rilascio della patente. Ci sarà quindi un lasso di tempo che separa i due momenti. È pacifico che in attesa del rilascio l'impresa può svolgere l'attività, potendo esibire al committente/impresa affidataria la ricevuta con il «codice univoco». Tra i due momenti - generazione del codice e rilascio della patente - si dovrebbe collocare l'istruttoria (almeno in teoria). La circolare prospetta la possibilità che «nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispektorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l'assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente». Tradotto: se l'impresa ha attestato il possesso di un requisito e l'Ispektorato ha, per esempio, in corso una ispezione che attesta il contrario, la patente non potrà essere rilasciata. Se invece va tutto bene, la patente sarà rilasciata, con 30 punti iniziali. Il giorno in cui l'impresa otterrà la patente

(esclusivamente digitale) si chiuderà questa seconda fase.

Ulteriori crediti

La terza fase, tutta ancora da capire nei tempi e nelle modalità di attuazione, riguarda l'aspetto più interessante del sistema: quello che prevede tutta una serie di crediti aggiuntivi che tengono conto delle varie caratteristiche dell'impresa e del suo impegno e investimenti nella sicurezza. Tutte queste iniziative, se riconosciute, potranno tradursi in un punteggio che potrà arrivare al massimo fino a 100 punti. Un punteggio aggiuntivo è previsto anche per il semplice trascorrere del tempo senza sanzioni relative alla sicurezza.

Questa fase è appunto ancora misteriosa - soprattutto nei tempi - perché il ministero del Lavoro ha chiarito che si partirà inizialmente con il rilascio della sola patente base di 30 punti. L'istruttoria sui requisiti aggiuntivi sarà successiva. Non è ancora chiaro quando si potrà entrare in questa seconda fase. La ministra del Lavoro Marina Calderone ha fatto capire che su questo ci potranno essere delle novità. Rispondendo nel question time alla Camera, la ministra ha riferito che «stiamo valutando ulteriori interventi in favore di quelle imprese che investono in formazione e sicurezza, affinché la patente a crediti non rappresenti un obbligo ma una opportunità di crescita».

Dvr e nomina Rspg in tutti i cantieri attivi

Obblighi formativi: la dichiarazione deve essere in linea con le norme vigenti alla data della dichiarazione. Le prime risposte alle faq dell'Ispettorato del Lavoro

«Qualora un'azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all'intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i Rspg e redatto i relativi Dvr». Lo specifica l'Ispettorato del Lavoro nel documento in forma di risposta a faq pubblicato il 4 ottobre. Il quesito riguardava appunto il possesso del Dvr e la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, cioè due dei sei requisiti necessari per poter effettuare l'autocertificazione via pec o la richiesta della patente attraverso il portale. Nel quesito si faceva osservare che «la norma indica al singolare sia il possesso del Dvr sia la nomina del Rspg» e si chiedeva pertanto «per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più Dvr e più Rspg, come deve interpretarsi la disposizione». Anche se la patente a crediti riguarda l'impresa, la risposta dell'Ispettorato riflette la *ratio* del legislatore secondo cui la qualificazione va declinata in ciascun cantiere.

In un'altra risposta si entra nel delicato tema della formazione, anche se il quesito posto non è tra quelli più complicati che potrebbero riguardare questo argomento. Si prospetta il caso degli obblighi formativi che non possono essere ottemperati a causa di una mancata attuazione della norma primaria. In particolare, si cita la formazione del datore di lavoro che, come è noto, attende l'accordo della conferenza Stato-Regioni. L'Ispettorato tranquillizza l'istante, affermando che «la dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori».

Nelle altre due risposte l'Ispettorato conferma elementi già consolidati. Uno di questi riguarda il periodo transitorio fino al 31 ottobre. Tra il 1° e il 31 ottobre chi chiede la patente attraverso il portale non ha più bisogno di utilizzare il canale della autocertificazione via pec. Chi - a partire dal 24 ottobre - ha utilizzato il canale della pec può operare in cantiere ma deve fare richiesta al portale entro il 31 ottobre. Infine, «dal 1° novembre l'operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale». In ogni caso, si ricorda che «la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale».

L'ultima questione - anche questa già chiarita da parte dell'Ispettorato negli scorsi giorni - riguarda il possesso della Categoria Soa per la III classe di importo, che esenta l'impresa dal possesso della patente. L'Ispettorato ribadisce quanto specificato nella circolare n. 4/2024, e cioè che non c'è alcun collegamento tra la lavorazione effettuata in cantiere e la categoria Soa posseduta.

Patente a crediti, fino al 31 ottobre autocertificazione anche via pec

di Massimo Frontera



IN BREVE

Per un mese l'Ispettorato apre il canale della posta certificata, ma la domanda al portale va fatta comunque entro il 31 ottobre. Patente valida anche se i requisiti scadono dopo la domanda. Formazione: torna l'omissione «grave»

Il portale dell'Ispettorato per la richiesta della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre. Tuttavia, da lunedì 23 settembre e fino al 31 ottobre sarà possibile trasmettere la autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviandola a una casella pec dell'Ispettorato. La novità si legge nella circolare n.4/2024 dell'Ispettorato del lavoro pubblicata la sera di lunedì 23 settembre (firmata dal direttore Paolo Pennesi alle 18:28).

Doppia domanda (con un mese di tempo)

«In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente - si legge nella circolare - e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove

richiesti dalla normativa vigente». L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva va inviata alla casella dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Il canale della posta elettronica certificata si chiuderà il 31 ottobre 2024 «e vincola l'operatore a presentare la domanda entro la medesima data». «A partire dal 1° novembre - aggiunge l'Ispettorato - non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo Pec, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale».

È questa, dunque, la soluzione che era stata annunciata in maniera un po' criptica dal ministero del Lavoro per distribuire le centinaia di migliaia di domande in arrivo in un arco di tempo che ne consentisse la gestione, dando modo anche alle imprese - fortemente disorientate - di capire i passi da fare. Pertanto, ci sarà tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda. Che però a questo punto sarà doppia: la prima via pec, la seconda attraverso il portale. Sembra dunque di capire che: dal 1° ottobre al 31 ottobre potranno subito lavorare le imprese che avranno inviato la domanda via pec (o al portale); dal 1° novembre potranno lavorare le imprese che entro il 31 ottobre avranno fatto anche la domanda attraverso il portale Inl.

Sui tempi dell'operatività del portale, la circolare non dice niente. Tuttavia precisa che l'accesso avverrà attraverso Spid/Cie e le «istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione».

I requisiti

Sui sei requisiti necessari per la richiesta del documento la circolare dà qualche informazione utile. Non tutti i sei requisiti sono obbligatori per tutti. Sarà il portale a dare la possibilità di indicare i casi di «non obbligatorietà» o «esenzione giustificata» da un determinato requisito. Il possesso

Dvr, per esempio, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono richiesti alle sole imprese e non ai lavoratori autonomi. La circolare specifica inoltre che «sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori».

Sulle imprese straniere che operano in Italia, si precisa che in assenza delle due circostanze previste - documento analogo alla patente (imprese Ue); attestazione della conformità alla legge italiana dei documenti posseduti (imprese extra Ue) - «imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente: per le imprese stabilite in uno Stato dell'Ue è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del Durc); per le imprese extra Ue occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.»

Revoca della patente

Particolarmente delicata è la questione della revoca della patente in caso di dichiarazioni non veritiere accertate in via definitiva. L'Ispettorato sottolinea che «il provvedimento di revoca della patente è adottato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo - ad esempio l'assenza del Durc - non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento». Una precisazione che sarà accolta sicuramente con sollievo dalle imprese, anche fa sorgere qualche dubbio sul senso della patente in sé.

Sempre un confronto prima della revoca

In caso di contestazione all'impresa/lavoratore autonomo l'Ispettorato sarà sempre tenuto ad ascoltare la spiegazione fornita dall'interessato. «L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca - si legge infatti - non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente». L'elemento di «gravità» dei fatti sarà valutato in modo particolare nel caso della formazione. «Con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994».

Torna, di fatto, la distinzione tra omissione grave e omissione "veniale", se così si può dire, che era stata originariamente prevista dalla bozza del regolamento attuativo e poi cancellata nella versione definitiva. L'Ispettorato si mostra in questo modo consapevole che nel settore delle costruzioni è difficile fissare un confine netto sugli adempimenti agli obblighi formativi. Più ragionevolmente, gli ispettori valuteranno, caso per caso, una serie di elementi dai quali fare emergere, nel caso, delle responsabilità di una certa rilevanza.

Accesso al portale

Sull'accesso al portale, si confermano ovviamente le indicazioni del regolamento, ma con «modalità

che saranno successivamente indicate». L'Ispettorato parla anche di «una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale» che sembra riferirsi all'accesso da parte del (futuro) committente («soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili».

Sospensione patente per infortunio grave

La sospensione della patente in caso di infortunio mortale e con inabilità permanente, assoluta o parziale sarà l'Ispettorato territorialmente competente a dover valutare l'eventuale sospensione fino a un anno. In ogni caso il provvedimento di sospensione è impugnabile. Prima della decisione, è possibile consultarsi con la sede nazionale. «Gli Uffici territoriali - aggiunge la circolare - prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento». Molto viene specificato anche sulle indagini e sugli accertamenti, che, in ogni caso, competono anche a «personale diverso da quello dell'Ispettorato».

La colpa grave

«Le indagini - spiega la circolare - dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur tenendo conto che l'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A.G., l'organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l'esistenza di una responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave" di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del "più probabile che non", fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti

che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata». «Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall'istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l'annullamento, il competente Ispettorato archiverà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell'Ufficio».

L'accertamento definitivo potrà dunque arrivare solo dalle conclusioni dei magistrati. Da parte sua, l'Ispettore dovrà valutare una serie di elementi che configurano la «colpa grave», definita «una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori». Si forniscono i seguenti esempi: «per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta *notevolmente* da ciò che è considerato ragionevole e diligente»; «per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione *evidente e sostanzial-*

le di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori»; «per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, *pienamente consapevole del rischio* a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l'evento infortunistico». Non è finita. In caso di infortunio mortale, l'Ispettore conserva la discrezionalità di non adottare il provvedimento di sospensione nel caso in cui «dalla cessazione delle attività in corso possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità». In tal caso dovrà spiegare tutti i motivi in una relazione. In caso di inabilità permanente, invece, l'eventuale sospensione segue di norma la valutazione dell'Inail sul caso, salvo che il danno sia grave ed evidente (in attesa di una successiva quantificazione dell'inabilità ai fini Inail).

I crediti della patente aumentano se si investe su salute e sicurezza

di Antonella Iacopini



IN BREVE

All'avvio del nuovo sistema saranno riconosciuti con decorrenza retroattiva. Il punteggio legato a certificazioni periodiche è soggetto a scadenza

La dotazione iniziale della patente per le attività nei cantieri temporanei o mobili è pari a trenta crediti e potrà essere incrementata fino a un massimo di 100, secondo i criteri indicati dall'articolo 5 del decreto ministeriale 132/2024, come illustrato dalla circolare 4/2024 dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Per vedersi attribuiti crediti ulteriori, rispetto ai 30 di partenza, le aziende dovranno però attendere l'esito delle integrazio-

ni della piattaforma informatica dell'Ispettorato, che divulgherà, a tempo debito, anche le modalità operative da seguire. Tuttavia, per coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano già in possesso dei relativi requisiti, i crediti aggiuntivi saranno attribuiti con decorrenza retroattiva. Diversamente, se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti saranno attribuiti mediante

aggiornamento del punteggio della patente.

Più vecchia è l'anzianità di iscrizione dell'azienda alla Camera di commercio, al momento del rilascio della patente, maggiori saranno i crediti attribuiti. Quattro gli scaglioni previsti: da un minimo di 3 per imprese iscritte da 5 a 10 anni, fino a 10 punti per quelle iscritte da oltre 20 anni. Altra condizione che consente l'attribuzione di crediti aggiuntivi è l'assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio unitamente al trascorrere del tempo. Mutuando il meccanismo previsto dal codice della strada per la patente di guida, anche la patente prevista per le aziende che operano nei cantieri mobili è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a 20. In presenza di contestazione di una o più violazioni tra quelle indicate nell'allegato I-bis al Dlgs 81/2008, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale. Attenzione però: dal 1° ottobre, la contestazione delle violazioni impedisce di incrementare i crediti per un triennio a decorrere dalla definitività del provvedimento (sentenza passata in giudicato o definitività della ordinanza-ingiunzione).

Un altro modo per aumentare i crediti è svolgere attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro che consentono di ottenerne al massimo ulteriori 30. Sarà possibile,

ad esempio, incamerare 6 crediti (incrementati di altri 2 se è coinvolto almeno il 50% dei lavoratori dipendenti stranieri) se si è in possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ulteriori rispetto a quelli obbligatori. Una formazione che deve, però, essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione degli stessi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Altri crediti, in numero diverso in base all'impegno economico, spettano a fronte di investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre anche attività, investimenti e formazione in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro possono far aumentare i crediti della patente, così come le dimensioni aziendali. Infatti, avere un certo numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato superiore a sei mesi, compresi gli occupati con contratto di somministrazione, consente l'attribuzione di uno (fino a 15 dipendenti), due (fino a 50 dipendenti) o quattro crediti (oltre 50 dipendenti).

Attenzione, infine: in caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

(Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza)

DURF necessario per la patente a crediti

di Manuela Baltolu



IN BREVE

Il possesso del documento unico di regolarità fiscale è uno dei requisiti richiesti per il rilascio della patente a crediti

Come noto, per contrastare il fenomeno dell'illecita somministrazione di manodopera, il nostro ordinamento prevede una particolare tutela per i lavoratori coinvolti negli appalti regolamentando nello specifico la gestione delle trattenute fiscali effettuate sui compensi ad essi erogati.

Secondo il disposto dei commi da 1 a 3 dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997, sono obbligati a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, e queste obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento re-

lative al versamento delle ritenute fiscali operate su retribuzioni e compensi erogati ai lavoratori impiegati nell'opera oggetto del contratto, tutti i soggetti che operino come sostituti d'imposta (ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del DPR 600/1973 TUIR), che affidino il compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un'impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, aventi le seguenti caratteristiche:

- importo complessivo annuo superiore a euro 200.000;
- prevalente utilizzo di manodopera;
- prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Il versamento di tali ritenute deve essere effettuato dall'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice con deleghe distinte per ciascun committente e senza possibilità di compensazione.

Inoltre, le imprese di cui sopra dovranno consegnare al committente, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, tutti i dati utili, distinti per singolo lavoratore impiegato, per consentire la verifica del corretto adempimento, quali ore lavorate, retribuzione erogata etc.

In caso di esito negativo di tali controlli, il committente sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati sino a concorrenza del 20% per cento del valore del contratto ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, ed entro 90 giorni ne darà comunicazione all'Agenzia delle entrate.

In conseguenza di ciò, sarà preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito fino ad avvenuta regolarizzazione.

In caso di inottemperanza, il committente sarà inoltre obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione e versamento delle ritenute e senza possibilità di compensazione (c.4).

L'autocertificazione - procedura semplificata

In alternativa alla procedura descritta, il comma 5 del citato articolo 17-bis del Dlgs 241/1997

consente alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici di autocertificare la regolarità contributiva, mediante consegna di apposita certificazione (DURF) rilasciata dall'Agenzia delle entrate e avente validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Tale semplificazione è attuabile dalle imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi ed abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, fatte salve le somme oggetto di regolari piani di rateazione.

Il DURF potrà essere richiesto mediante presentazione di apposita istanza, personalmente dal contribuente o da altro soggetto formalmente delegato, in una delle seguenti modalità:

- telematicamente mediante il servizio "consegna documenti e istanze" presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate; per consegna diretta all'Ufficio territoriale competente;
- spedizione con raccomandata A/R all'Ufficio territoriale competente;
- per PEC, indicando nell'oggetto "Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici";

- l'istanza dovrà essere sottoscritta dal contribuente digitalmente o con firma autografa allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

I grandi contribuenti potranno inviare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.

La certificazione sarà resa disponibile dal 3°giorno lavorativo di ogni mese e avrà validità di 4 mesi.

La patente a crediti

Il possesso del DURF è uno dei requisiti necessari per poter ottenere la patente a crediti (comma 19, articolo 29, DI 19/2024, lettera e), obbliga-

torio "nei casi previsti dalla normativa vigente"; dovrà, pertanto, essere prodotto per i soli lavori aventi le caratteristiche di cui al comma 1, articolo 17-bis, Dlgs 241/1997 ed esclusivamente da imprese con almeno 3 anni di attività.

Per quanto riguarda le imprese con meno di 3 anni di attività, poiché il legislatore non opera alcun riferimento specifico alla procedura "standard" di verifica della regolarità fiscale alternativa al DURF, secondo il tenore letterario della norma parrebbe che tali aziende non debbano nemmeno presentare, ai fini del rilascio della patente a crediti, la documentazione comprovante la regolarità fiscale; sarebbe opportuno un esplicito chiarimento in merito.



Patente a crediti, Calderone: per le imprese è una opportunità di crescita

di Massimo Frontera



IN BREVE

La ministra del Lavoro: misura senza precedente attuata dopo 16 anni. Allo studio «ulteriori interventi in favore di quelle imprese che investono in formazione e sicurezza»

La patente a crediti in edilizia è una «novità radicale in materia di sicurezza sul lavoro» e «una misura senza precedenti» nella qualificazione delle imprese, prevista dal testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) che sarà operativa dal primo ottobre 2024, «dopo ben 16 anni di mancata attuazione». Sono parole della ministra del Lavoro Marina Calderone pronunciate rispondendo alla Camera nel question time a una domanda sulla patente

a crediti. La ministra ha precisato che il provvedimento è anche la risposta a una «esigenza storica delle parti sociali» in materia di sicurezza nei luoghi più a rischio. «È la prima volta - ha sottolineato Calderone - che viene istituito un sistema che non solo monitora ma incentiva attivamente il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza dei cantieri premiando le imprese virtuose e sanzionando quelle meno attente». La dotazio-

ne iniziale sarà di 30 crediti, con la possibilità di ottenere ulteriori crediti per comportamenti virtuosi e investimenti nella sicurezza. La ministra ha riferito che l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha pubblicato la prima circolare applicativa il 23 settembre (mentre il Dm attuativo è stato pubblicato nella serata del 20 settembre).

«È una misura ambiziosa - ha aggiunto - le cui prospettive sono di grande impatto e permetteranno di raggiungere importanti risultati in diversi ambiti». Si punta «a implementare in modo significativo il sistema di sicurezza nei cantieri, incentivando le imprese a mettere in atto le migliori pratiche in materia di sicurezza: auspichiamo una graduale riduzione di incidenti sul lavoro», ha aggiunto la ministra, spiegando che le imprese sono stimolate «non solo a rispettare le norme ma anche a migliorarsi sul piano della prevenzione, della formazione e degli investimenti in questo senso». Ha poi riferito che «stiamo valutando ulteriori inter-

venti in favore di quelle imprese che investono in formazione e sicurezza, affinché la patente a crediti non rappresenti un obbligo ma una opportunità di crescita». Calderone ha concluso ribadendo la portata innovativa della misura che oggi è limitata al solo settore dei cantieri edili ma che «è estensibile in futuro ad altri settori, e che potrà portare benefici tangibili in materia di sicurezza sul lavoro e competitività delle imprese».

Calderone ha inoltre riferito che «nel bilancio di previsione 2024 i fondi dell'Inail raddoppiano a 1,5 mld di euro per fornire strumenti alle imprese destinati ad aumentare la sicurezza sui posti di lavoro», ricordando che «l'Inail finanzia con 14 milioni progetti formativi sui rischi emergenti» e che «le assunzioni di personale ispettivo, nel 2023, sono cresciute del 19% mentre l'Inail ha autorizzato l'assunzione fino a 111 nuovi ispettori in una procedura congiunta con l'Inps digitale per ottenere una maggiore efficienza».



Testo unico sulla sicurezza, pubblicata la versione «navigabile»

di Massimo Frontera

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

IN BREVE

Il documento, aggiornato a settembre 2024, è stato messo a disposizione dall'Ispettorato del Lavoro. Include il regolamento attuativo della patente a crediti e la prima circolare esplicativa

L'Ispettorato del Lavoro ha messo a disposizione la versione elettronica e "navigabile" del Testo unico sulla sicurezza, ovviamente aggiornata con le novità sulla patente a crediti, cioè con il nuovo articolo 27 del Dlgs 81/2008, il decreto ministeriale attuativo n. 132/2024 con il regolamento del nuovo strumento operativo dal 1° ottobre e, infine, la circolare dell'Ispettorato del Lavoro n. 4/2004 che fornisce le prime importanti precisazioni. Peraltro, è proprio la circolare dell'Ispettorato a segnalare l'importante novità del periodo transitorio. Un periodo tran-

sitorio che durerà un mese ed è stato individuato in modo particolarmente creativo: prevedendo la possibilità di una autocertificazione da trasmettere via pec all'Ispettorato del lavoro con un apposito modulo, a partire dal 24 settembre e fino al 31 ottobre. Tale modalità cessa dal 1° novembre. Parallelamente, a partire dal 1° ottobre sarà possibile presentare la domanda attraverso l'apposito punto di accesso sul portale dell'Ispettorato. Il testo - accessibile a questo link - è a cura di Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore.

Edilizia libera: Vepa escluse se vi è uso pubblico. Liberalizzate le tende bioclimatiche

di Aldo Natalini



IN BREVE

Confermate le Vepa nei porticati in regime di edilizia libera ma con l'esclusione delle aree a uso pubblico, mentre la installabilità senza alcun titolo abilitativo delle tende si estende anche a quelle a pergola biodinamiche. È quanto prevedono in tema di fattispecie "liberalizzate" le modificazioni apportate dalla legge 105/2024, di conversione del D.L. 69/2024, entrate in vigore, sul punto, dal 28 luglio 2024

Modifiche al T.U. edilizia: edilizia libera

L'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 69/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 105/2024 reca due interpolazioni all'articolo 6, comma 1, del TUE la prima consiste in una modifica della lettera b-bis), che consente la libera installazione delle vetrate panoramiche scorrevoli (Vepa); la seconda

nel conio di un'inedita lettera b-ter) che consente la libera installazione di strutture per la protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Entrambe le interpolazioni - entrate in vigore il 30 maggio 2024 - sono finalizzate ad ampliare le categorie di interventi che possono essere eseguiti in regime di edilizia libera, senza richiedere, cioè,

alcun titolo abilitativo: né il permesso a costruire (Pdc) né la segnalazione certificata (Scia), né la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

Per ambedue le fattispecie "liberalizzate", inoltre, restano ferme le ulteriori condizioni generali fissate dall'articolo 6, comma 1, Tue: le opere devono, infatti, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore (norme antisismiche, vincolistiche di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico).

Nel rinviare al precedente commento quanto all'impatto delle due novelle rispetto al quadro giurisprudenziale pregresso, ai loro limiti ed alle ricadute nei procedimenti - amministrativi e penali - pendenti, di seguito l'analisi delle modifiche - assai circoscritte - apportate dalla legge di conversione n. 105/2024, all'esito degli emendamenti approvati dalla Commissione Ambiente di Montecitorio, ed entrate in vigore il 28 luglio scorso.

Vetrare panoramiche in edilizia libera anche nei porticati. Condizioni e limiti applicativi

Con riguardo alle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (Vepa) - inserite nel 2022 tra le attività di edilizia libera ed in tal senso recepita favorevolmente dalla più recente giurisprudenza amministrativa - l'articolo 1, comma 1, del D.L. 69/2024, alla lettera a), n. 1, ha inserito all'interno della lettera b-bis) dell'articolo 6 Tue il riferimento testuale anche ai porticati rientranti all'interno dell'edificio (in aggiunta ai balconi aggettanti dal corpo dell'edificio e alle logge rientranti all'interno dell'edificio, già contemplati dal testo previgente). Pertanto, dal 30 maggio 2024 - data di entrata in vigore del Dl Salva casa - sono divenute opere realizzabili in regime di attività edilizia libera le Vepa nei porticati, mentre fino al 29 maggio 2024 potevano essere liberalmente

installate solo su logge chiuse e sui balconi aggettanti.

Per espressa eccezione normativa - pregressa e rimasta invariata in esito al Salva casa - tali elementi non possono in ogni caso configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, tali da generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile (come nel caso del portico trasformato in cucinotto, magari dotato di impianti a gas, scaldabagno e di aria condizionata). Al contempo - sempre per espressa previsione di legge - tali installazioni devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Nel testo iniziale del Dl Salva casa la novella prevedeva che l'estensione in questione riguardasse i soli porticati rientranti all'interno dell'edificio.

Nel corso dell'iter di conversione, per iniziativa della Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera, è stato precisato che l'estensione della installazione delle vetrate panoramiche e trasparenti riguarda tutti i porticati, a eccezione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche.

Pertanto, le Vepa non potranno essere (liberamente) installate in quei portici:

- che siano gravati da servitù di pubblico passaggio (si pensi alle gallerie pedonali) ovvero da servitù di scarico o di elettrodotto o di appoggio di arredi urbani a costruzioni private oppure

- che siano collocati in edifici prospicienti a aree demaniali (ad esempio, di fronte a spiagge o lidi del mare, laghi).

Nelle zone gravate da vincoli paesaggistici, l'installazione delle Vepa - liberalizzata a fini urbanistico-edilizi - dovrebbe rientrare nell'Allegato B, punto b.3, del Dpr n. 31/2017 (relativo agli «interventi sui prospetti comportanti l'alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti», tra cui «modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne; [...] realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze [...]») e quindi essere soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata. Sarebbe stato più opportuno, tuttavia, che il legislatore della conversione fosse intervenuto, con una norma di coordinamento, per modificare anche tale Allegato, onde evitare dubbi interpretativi.

Pergotende in edilizia libera. Condizioni

La seconda modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 69/2024, al n. 2, è consistita nell'innesto, nell'articolo 6, comma 1, Tue, dell'inedita lettera b-ter) che include dal 30 maggio 2024 tra le attività di edilizia libera:

«b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera [...]».

La formulazione di questa nuova fattispecie liberalizzata - che sconta un eccessivo dettaglio de-

scrittivo, con annesso rischio di conflitto con la immutata definizione di «nuova costruzione» di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), Tue - fa riferimento a quelle strutture accessorie (quali tende da sole, pergotende, pergole con telaio retrattile o elementi mobili) per uso essenzialmente domestico, riconducibili nella sostanza alla nozione di «elementi di arredo».

Il riferimento anche alle tende a pergola «bioclimatiche» è stato inserito in sede di conversione in legge del decreto: si tratta di quelle strutture di nuova generazione che permettono una funzionale protezione solare e la regolazione della temperatura ambientale il cui tetto non è costituito (non da tessuto ma) da lamelle progettate con un sistema di copertura apribile e di ripiegatura totalmente automatica, tali da creare un ambiente en plen air vivibile tutto l'anno, sia in estate che in inverno (ne esistono vari tipi, retrattili e chiuse, e di vari materiali: in legno, acciaio, alluminio, ferro battuto).

Restano fermi i vigenti requisiti della loro obbligatoria destinazione al miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche. Al riguardo, a ben vedere, tali opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici hanno efficacia dal punto di vista energetico solo se l'installazione viene realizzata sulle pareti dell'edificio esposte a sud, sud-est, sud-ovest, mentre negli altri casi non hanno effetti di miglioramento prestazionale (in termini, cfr. le osservazioni dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - Enea al Ddl n. 1896, nel corso dell'audizione in Commissione Ambiente della Camera del 18 giugno 2024). Tuttavia, l'interpolazione definitivamente approvata non recepisce tali rilievi, nel senso che non è prevista alcuna limitazione

in punto di esposizione. Le limitazioni fissate ex lege già dal testo iniziale del DI Salva casa sono analoghe a quelle della precedente lettera b-bis). Difatti tali opere:

- non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e superfici;
- devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente;
- devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche (requisito che appare, peraltro, inutilmente opinabile).

A ciò si aggiungano le eventuali disposizioni specifiche dei regolamenti condominiali.

Il riferimento anche alle tende a pergola «bioclimatiche» è stato inserito in sede di conversione in legge del decreto.

Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, l'installazione delle pergotende e delle altre similari tipologie sopra descritte sembrerebbe rientrare nella voce A.22 dell'allegato al D.P.R. 31/2017 - anch'essa non modificata dalla legge in commento - che esclude dall'autorizzazione paesaggistica l'installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali a uso privato.



Salva casa, la norma sopravvenuta si applica anche alle vicende pregresse

di Filippo di Mauro e Guglielmo Saporito



IN BREVE

Primi orientamenti del giudice amministrativo sull'applicazione della legge Salva casa (105/2024) alle procedure pendenti, cioè alle contestazioni in corso

Il Consiglio di Stato, con sentenza 9 settembre 2024 b. 7486 (presidente A. Manzione, relatore A. Basilico), chiarisce che la norma sopravvenuta si applica anche alle vicende pregresse.

Il caso esaminato riguardava un mutamento di destinazione (da deposito a residenza), sanzionato dal Comune di Napoli nel 2019 con una riduzione in pristino: oggi questo tipo di intervento è soggetto all'articolo 23-ter della legge 105, con maggiore elasticità.

Appunto, per fruire della legge sopravvenuta,

l'autore dell'abuso, nel corso del giudizio amministrativo sul ripristino, ha chiesto una sanatoria, invocando la sopravvenuta legge 105: il Consiglio di Stato non ha atteso la pronuncia del Comune sull'istanza di sanatoria del 2024, ma ha deciso la lite sulla base della norma antecedente (Tu 380/2001, più rigida sui mutamenti di destinazione), con un'importante precisazione.

Secondo il giudice, infatti, una sentenza sfavorevole al privato, che sia emessa applicando il regime antecedente la legge 105 del 2024, non impe-

disce al privato stesso di presentare una nuova domanda, che sospenda l'efficacia degli atti impugnati fino a una nuova pronuncia del Comune che applichi la legge del 2024. Più in particolare, anche dopo la sentenza che confermi un abuso edilizio, il Comune può adottare (su istanza del privato) un successivo provvedimento favorevole al privato, applicando la normativa sopravvenuta (la legge 105 del 2024).

Se poi la domanda del privato, che invochi il regime più favorevole introdotto dalla legge del 2024, venisse respinta dal Comune, riprenderà efficacia l'ingiunzione di ripristino emessa anni prima, unitamente a un aggiornato diniego di sanatoria, emessa in base alla legge 105/2024.

Ciò significa che la legge 105/2024 riapre prospettive per gli abusi già accertati e non ancora eliminati, nonché per le liti pendenti: se le norme sopravvenute sono più permissive di quelle che hanno generato sanzioni, sarà possibile chiedere una sanatoria, ad esempio su un cambio di destinazione, su un'altezza interna di poco eccedente, su una veranda.

Le norme del 2024 non sono applicabili agli abusi già eseguiti (alle demolizioni già effettuate, alle sanzioni pecuniarie già pagate): tutte le altre vicende possono essere rilette con i parametri della legge sopravvenuta. Ad esempio, anche per abusi già contestati sarà possibile chiedere un accertamento di conformità semplificato (cioè sulla base della sola conformità attuale, articolo 36-bis, Dpr 380).

Con l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, la legge 105 si amplia, estendendosi a tutti i casi in cui le sanzioni ripristinatorie non sono state eseguite.

Gli unici a rimanere delusi dalla legge Salva casa potrebbero essere solo i terzi, cioè coloro che, a loro tempo, avessero segnalato l'abuso ritenendosene danneggiati: ad esempio, i vicini che avevano segnalato l'abuso vedono ora allontanarsi l'eliminazione delle opere abusive, se sopravviene una sanatoria. Ai terzi danneggiati dall'abuso, qualora sopravvenga una sanatoria, rimane solo la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, per il disagio subito nel periodo durante il quale la costruzione è rimasta illegittima.



Incondonabile l'aumento dei volumi in area vincolata

di Davide Madeddu



IN BREVE

Il principio ribadito dal Tar Lazio

L'ampliamento volumetrico realizzato su area vincolata è incondonabile. È quanto viene ribadito dal Tar di Roma con la sentenza 16487/2024, in merito al ricorso (respinto) di una persona che aveva realizzato due ampliamenti «senza autorizzazione» nella sua abitazione situata in area vincolata. Nello specifico, come si legge nella sentenza, la vicenda era iniziata nel 2004 quando il ricorrente aveva presentato istanza di condono per abusi edilizi «consistenti in un ampliamento

di un'unità immobiliare per metri quadri 6,77 di s.u.r. e metri quadri 7,25 di s.n.r». Il Comune di Roma Capitale aveva rigettato la richiesta di condono perché la struttura dove era stati realizzati gli abusi era in area tutelata. Quindi il ricorso al Tar con cui era stato chiesto l'annullamento del provvedimento comunale.

Tra gli elementi evidenziati nel ricorso è stato indicato il fatto che si sarebbe trattato di «un abuso di modesta entità» che «non lederebbe il bene

paesaggistico oggetto di tutela». L'Amministrazione resistente, che si è costituita in giudizio, «ha dedotto l'infondatezza del ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza che, in materia di cosiddetto terzo condono, esclude la sanatoria degli abusi realizzati su un'area sottoposta a vincoli e la configurabilità del silenzio assenso in detta fattispecie»

Per i giudici il ricorso era infondato. «La sussistenza di vincoli sull'area, a prescindere dalla natura assoluta o relativa e dalla preesistenza o meno degli stessi rispetto al tempo di ultimazione delle opere, comporta ex lege l'insanabilità dei c.d. abusi maggiori - si legge nel dispositivo. Al riguardo è sufficiente richiamare l'ormai granitico indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio in numerosi precedenti conformi, secondo il quale, possono ritenersi suscettibili di

sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria». I giudici quindi hanno sottolineato: « Nel provvedimento gravato, dunque, l'Amministrazione, dopo aver riportato in premessa le caratteristiche dell'abuso, ha correttamente concluso per l'insanabilità dell'opera in quanto posta in area vincolata, con ciò conformandosi alle pronunce in precedenza richiamate». Inoltre viene sottolineato che «il richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull'area su cui sono stati realizzati gli abusi edilizi e alle caratteristiche di questi ultimi costituisce in primo luogo motivazione sufficiente a fondare i dinieghi di condono impugnati».



Nuova comunicazione per gli interventi superbonus: prima scadenza 31 ottobre 2024

di Elena Ferrari



IN BREVE

Allo scopo di monitorare le spese, il D.L. 39/2024 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione destinato a coloro che eseguono interventi agevolabili ai fini superbonus, sia per risparmio energetico che per finalità antisismiche.

Il contenuto, le modalità ed i termini di trasmissione di questa nuova comunicazione sono definiti dal D.P.C.M. 17 settembre 2024, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 26 settembre.

Occorre prestare particolare attenzione a questo nuovo adempimento poiché nel caso di interventi con CILA-S o altro titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici presentata a partire dal 30 marzo 2024, l'omessa trasmissione della comunicazione implica la decadenza dall'agevolazione fiscale.

Destinatari del nuovo obbligo

Il nuovo obbligo di comunicazione riguarda coloro che:

- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato

una CILA asseverata o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione di un edificio e che a tale data non hanno concluso i lavori;

- hanno presentato una CILA asseverata o un'istanza di acquisizione del titolo abilitativo previsto per demolizione e ricostruzione degli edifici a partire dal 1° gennaio 2024.

La comunicazione

La nuova comunicazione riguarda sia gli interventi agevolati ai fini superbonus-ecobonus che quelli agevolati ai fini superbonus-sismabonus.

In particolare, sia nel caso di interventi agevolati ai fini superbonus-ecobonus, che nel caso di interventi agevolati ai fini superbonus-sismabonus, occorre trasmettere le seguenti informazioni:

- dati catastali dell'immobile oggetto di intervento;
- ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data del 30 marzo 2024;
- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 negli anni 2024 e 2025;
- percentuali delle detrazioni spettanti delle spese ante e post 30 marzo 2024.

Nel caso di interventi di efficientamento energetico, la comunicazione deve essere inviata all'ENEA, mentre nel caso di interventi antisismici la comunicazione deve essere inviata al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS).

La trasmissione della comunicazione all'ENEA

I tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all'ENEA l'asseverazione prevista ai fini superbonus-ecobonus, sono tenuti ad inviare all'ENEA anche le informazioni richieste ai fini della nuova comunicazione.

Nella sostanza, la nuova comunicazione va effettuata attraverso l'invio dell'asseverazione prevista ai fini superbonus-ecobonus all'ENEA ed entra a farne parte integrante.

Le asseverazioni per SAL e per fine lavori trasmesse a partire dal 26 settembre, data di pubblicazio-

ne del nuovo Decreto, includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme all'allegato 1 del nuovo DPCM.

La sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni per SAL e per fine lavori trasmesse prima del 26 settembre, pur se soggette al nuovo obbligo di comunicazione.

La trasmissione della comunicazione al PNCS per riduzione del rischio sismico

In caso di interventi superbonus-sismabonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, tenuti all'asseverazione dell'efficacia dell'intervento ai fini della riduzione del rischio sismico, devono inviare la comunicazione al PNCS.

Termini di trasmissione della nuova comunicazione

Le informazioni relative agli interventi di efficientamento energetico, incluse nelle asseverazioni da trasmettere all'ENEA, vanno inviate negli stessi termini previsti ai fini della spedizione all'ENEA delle asseverazioni.

Le informazioni per gli interventi antisismici per lavori non conclusi entro il 31 dicembre 2023 o avviati nel corso del 2024 vanno trasmesse al PNCS entro i seguenti termini perentori:

- 31 ottobre, con riguardo a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

Le sanzioni

In caso di mancata trasmissione della nuova comunicazione, sono previste sanzioni particolarmente aspre.

In particolare:

NEWS E APPROFONDIMENTI | **BONUS EDILIZI E SUPERBONUS**

- per gli interventi per i quali la CILA asseverata o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo richiesto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici viene presentata a partire dal 30 marzo 2024, l'omessa trasmissione della comunicazione implica la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le regole della remissione in bonis;
- per gli interventi già in corso alla data del 30 marzo 2024 l'omessa trasmissione della comunicazione implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro.



Superbonus, c'è l'incognita delle polizze catastrofali

di Giuseppe Latour e Giovanni Parente



IN BREVE

C'è un altro obbligo di assicurazione contro le calamità naturali che pende, non sulle imprese, ma sui cittadini

C'è un altro **obbligo di assicurazione** contro le **calamità naturali** che pende, non sulle imprese, ma sui **cittadini**. A introdurlo, anche in questo caso, a poche settimane di distanza dall'altro, è stato il Governo Meloni con il **decreto 212/2023**, alla fine dello scorso anno.

Questo obbligo riguarda tutti i territori colpiti da eventi sismici a partire da aprile del 2009: per renderlo operativo, manca ancora un decreto attuativo del ministero dell'Economia e di quello delle Imprese e del made in Italy.

Potrebbe, però, avere un impatto molto pesante,

perché prevede che in questi territori chiunque incassi il superbonus 110% riservato, fino alla fine del 2025, alla ricostruzione sia poi vincolato a sottoscrivere una polizza. Una sorta di prova generale, nelle aree considerate più a rischio, della polizza catastrofale obbligatoria per tutte le abitazioni, evocata nei giorni scorsi dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.

Lavori con Cilas rilasciata dal 31 dicembre 2023

La previsione si applica a chi incassa le detrazioni «in relazione a spese per interventi avviati succes-

sivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». Quindi, a tutti i lavori con Cilas rilasciata dal 31 dicembre 2023 in avanti. I territori coinvolti sono collocati in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Campania (in particolare Ischia) e Molise. La norma riguarda solo quelle zone dove sia stato esplicitamente dichiarato lo stato di emergenza. E soltanto le situazioni nelle quali venga richiesto il superbonus. Altre forme di contributo per la ricostruzione non generano alcun obbligo di sottoscrivere un'assicurazione. Chi usufruisce delle agevolazioni, secondo il decreto 212/2023, è tenuto a stipulare, «entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici», contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati «ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale». Quindi, si tratta di una protezione del tutto simile a quella richiesta alle imprese.

Manca il decreto attuativo di Mef e Mimit

Come detto, però, al momento manca ancora il decreto attuativo che dovrà definire i dettagli ap-

plicativi della norma: a redigerlo saranno Mef e Mimit. Tra i vari nodi che quel testo dovrà sciogliere, c'è anche il raggio d'azione che avrà il nuovo obbligo. Leggendo la norma, piuttosto scarna sul punto, la novità potrebbe avere un effetto parzialmente retroattivo. L'applicazione, infatti, riguarda tutti i lavori avviati dopo l'entrata in vigore del decreto legge 212/2023: quindi, il decreto attuativo potrebbe far ricadere l'obbligo su interventi già realizzati e magari anche conclusi.

Altro punto sul quale andrà fatta chiarezza è la sanzione collegata alla mancata sottoscrizione delle polizze. In teoria, per chi non si adegua entro i 12 mesi indicati dalla legge si potrebbe arrivare, addirittura, alla decadenza dalle agevolazioni fiscali. Anche se, sul punto, il decreto 212/2023 non dice nulla. E, quindi, l'obbligo potrebbe restare anche soltanto un semplice principio non sanzionato. Tutte incertezze che si collocano in una fase di cambiamenti continui, dal punto di vista normativo, nel panorama di queste agevolazioni: in questo senso, andrà anche verificato come questa novità agirà sulle situazioni di chi ha già effettuato lavori, pagandoli con lo sconto in fattura.

Diniego di autotutela catastale: impugnabilità dinanzi ai giudici tributari

di Antonio Piccolo



IN BREVE

Il diniego opposto dall'Agenzia delle entrate alla richiesta di autotutela in materia catastale è impugnabile dinanzi ai giudici tributari. Lo ha ulteriormente ribadito la Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 21010/2024

Il rifiuto espresso o tacito opposto dall'Agenzia delle entrate alla richiesta di autotutela in materia catastale, ossia alla domanda di riesame delle operazioni catastali presentata da una società integrante un'istanza di variazione della classificazione catastale, è impugnabile davanti ai giudici tributari ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 546/1992, secon-

do cui il ricorso può essere proposto avverso "gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2" dello stesso D.Lgs. 546/1992. Lo ha ulteriormente riaffermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21010 del 2 luglio 2024, depositata il 27 luglio 2024, recante altri principi meritevoli di essere segnalati.

Caso di specie

Una società proprietaria esclusiva di un complesso immobiliare ubicato nel varesotto, dopo oltre 90 anni di onorata attività industriale (cotonificio), aveva “gettato la spugna” cessando definitivamente l'attività produttiva. I fabbricati facenti parte del predetto complesso industriale, rimasti totalmente abbandonati per qualche decennio, si presentavano all'inizio del nuovo secolo con il massimo livello di degrado, fatiscenza e collabenza, ma irrealmente classificati nelle originarie categorie catastali e quindi dotati di rendite. Tutti erano a conoscenza che il predetto complesso industriale rappresentasse un insieme di ruderi, sicché – sotto il profilo tecnico – la pluriennale non conformità delle risultanze catastali allo stato effettivo dei luoghi era ben nota sia all'amministrazione finanziaria che agli uffici comunali. Tale situazione, più volte documentata anche dalla stampa locale, costituiva dunque un fatto storico oggettivo. Ciò nonostante, il comune aveva contestato alla società l'omesso pagamento dell'IMU per le annualità 2012 e successive. La società, contestualmente alle impugnazioni degli atti tributari nel corso degli anni 2018 e 2019, aveva presentato all'ufficio provinciale del territorio competente una serie di atti di aggiornamento e di istanze di autotutela idonei ad attestare e comprovare che lo stato di collabenza e fatiscenza dei fabbricati de quibus, classificati nella categoria catastale F/2 (Unità collabenti) era pregressa e risalente a diversi lustri precedenti le date di presentazione degli atti stessi. L'ufficio aveva prontamente effettuato un sopralluogo, eseguito in contraddittorio con la società, e i tecnici rilevatori nel relativo verbale avevano trascritto che le unità immobiliari oggetto di verifica sono “in evidente ed avanzato stato di collabenza”. Stato dei luoghi ripetuto e meglio chiarito nel successivo provvedimento di diniego, secondo cui le unità immobiliari riscon-

trate presentano “un 'evidente ed avanzato stato di collabenza' delle unità immobiliari che si presentano, in estrema sintesi, con crolli delle strutture di coperture, parziali crolli delle strutture di tamponatura esterna ed interna, assenza di seramenti esterni ed interni, totale assenza di ogni tipo di impianto ed allacciamento, completo deterioramento delle pavimentazioni. I fabbricati appaiono in molte parti ricoperti dalla vegetazione”. Ciò nonostante, l'ufficio ha negato il riconoscimento retroattivo alle annualità pregresse della categoria catastale F/2.

Decisioni di merito

La società ha impugnato il predetto provvedimento di diniego dinanzi ai giudici tributari, ma entrambi i gradi di giudizio sono stati sfavorevoli per la contribuente. In particolare, la sentenza dei giudici del riesame è stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione perché presentava una serie di fantasie ed un'erronea ratio decidendi. Segnatamente, la stessa, riferendosi erroneamente a un inesistente “rapporto giuridico tributario” tra la società e l'ufficio, aveva contravvenuta al costante insegnamento della Suprema Corte (Sez. Unite, sent. n. 7388 del 27 marzo 2007 e n. 9669 del 23 aprile 2009; Sez. VI civ., ord. n. 25135 del 10 ottobre 2018 e n. 12030 del 7 maggio 2019), secondo cui non era possibile impugnare il provvedimento di diniego all'istanza di autotutela soltanto se:

- il provvedimento stesso è relativo ad atti amministrativi impositivi o di riscossione (avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle di pagamento) divenuti definitivi perché, ad esempio, non impugnati dal contribuente;
- la contestazione si basa sulla fondatezza della pretesa fiscale che, per non essere stata impugnata nel termine di legge, deve considerarsi esaurita.

Al contrario, così il medesimo consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, era possibile impugnare il provvedimento di diniego all'istanza di autotutela, con conseguente ammissibilità del ricorso introduttivo, se lo stesso è caratterizzato da un rifiuto illegittimo derivante da un arbitrario e non corretto esercizio del potere di autotutela, come nel caso di specie ove:

- l'ufficio non ha mai notificato alcun avviso di accertamento catastale e quindi nessun atto amministrativo è divenuto definitivo per mancata impugnazione;
- la società, impugnando il provvedimento di diniego, ha contestato il non corretto esercizio del potere di autotutela, sostenendo che il diniego sia stato adottato in violazione di legge e viziato da eccesso di potere, dato che l'ufficio non avrebbe potuto disconoscere la retroattività allo stato di collabenza e fatiscenza dei fabbricati, dopo averla implicitamente riconosciuta nel verbale di sopralluogo e ribadita in modo più completo e specifico nell'impugnato provvedimento di diniego;
- la controversia non ha ad oggetto il diritto della società alle agevolazioni fiscali, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, ma il diritto ad ottenere un reale valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, cioè un concreto e congruo valore fondiario degli immobili, i quali da diversi lustri si trovano in uno stato di degrado tale da comportare l'oggettiva incapacità di produrre un qualsiasi reddito proprio.

Segnatamente, nell'impugnato provvedimento di diniego l'ufficio ha più compiutamente riaffermato testualmente che all'atto del sopralluogo "si è potuto riscontrare un 'evidente ed avanzato stato di collabenza' delle unità immobiliari che si presentano, in estrema sintesi, con crolli delle

strutture di coperture, parziali crolli delle strutture di tamponatura esterna ed interna, assenza di serramenti esterni ed interni, totale assenza di ogni tipo di impianto ed allacciamento, completo deterioramento delle pavimentazioni. I fabbricati appaiono in molte parti ricoperti dalla vegetazione [...]". Era fin troppo evidente che il rifiuto dell'ufficio a non riconoscere retroattivamente la categoria catastale F/2 rappresentasse un palese illegittimo, arbitrario e scorretto esercizio del potere di autotutela, impugnabile dinanzi ai giudici tributari. Parimenti evidente era l'erronea decisione dei supremi giudici di merito che hanno ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo, non tenendo minimamente conto del consolidato insegnamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui il classamento, rispetto alla pretesa tributaria, è solo l'atto presupposto (sent. n. 18565 del 21 agosto 2009). Infatti, per legge, prassi e giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la rendita catastale costituisce un parametro di riferimento per l'individuazione della base imponibile di una serie di tributi erariali e locali (conforme, Corte di Cassazione, Sez. Unite, ord. n. 675 del 19 gennaio 2010; Sez. VI civ., ord. n. 22226 del 12 settembre 2018; Sez. trib., sent. n. 12025 del 10 giugno 2015). Ne discende che la relativa controversia, avendo ad oggetto un atto amministrativo impositivo "atipico", di natura soltanto propedeutica all'applicazione dei tributi, non può essere qualificata, neanche implicitamente, come lite tributaria (conforme, Agenzia del territorio, circ. n. 1/T del 17 marzo 2003, par. 4.1). La sentenza impugnata dunque si era posta in frontale contrasto con la giurisprudenza di legittimità e, in particolare, con i pronunciamenti secondo cui:

- in virtù dei combinati disposti degli artt. 19 [comma 1, lett. f)] e 2 (comma 2) del D.Lgs. 546/1992, il provvedimento di diniego della variazione catastale, riguardando senza dub-

- bio una delle operazioni catastali menzionate nel medesimo art. 2, è impugnabile dinanzi ai giudici tributari (Corte di Cassazione, Sez. trib., ord. n. 2006 del 24 gennaio 2019);
- è ammissibile l'impugnazione del provvedimento espresso di diniego di autotutela, in caso di conferma cosiddetta "impropria", ossia quando l'amministrazione entra nel merito dell'istanza di autotutela e dopo aver considerato i fatti e motivi prospettati dal richiedente si esprime in senso negativo. In questo caso – così i giudici del Palazzaccio – "inizia un vero e proprio procedimento di riesame, con una nuova valutazione della situazione in fatto e di diritto" (Corte di Cassazione, Sez. trib., ord. n. 1803 del 23 gennaio 2019);
 - l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, che deve essere interpretata – secondo le sezioni unite della Suprema Corte (ord. n. 8506 del 25 marzo 2021) – alla luce delle norme costituzionali di buon andamento della pubblicazione amministrazione (art. 97 della Costituzione) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 della Costituzione), "è suscettibile di un'interpretazione estensiva, e deve essere riconosciuta al contribuente la possibilità di ricorrere, nei termini di legge, alla tutela assicurata dal giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'Ente impositore, e dunque anche in caso di provvedimenti di diniego, o comunque emessi in sede di autotutela" (Corte di Cassazione, Sez. trib., ord. n. 24033 del 26 settembre 2019);
 - in tema di classamento di beni immobili, "esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica" (Corte di Cassazione, Sez. trib., ord. n. 8237 del 24 marzo 2021), il contribuente può ricorrere, in caso di diniego dell'amministrazione alla correzione dei dati catastali dichia-

rati, "avendo diritto ad una definizione mirata e specifica della sua proprietà senza necessità di prospettare un interesse generale, al giudice tributario, che procederà alla valutazione dell'immobile, tenendo conto delle sue mutate condizioni ed eventualmente disapplicando i criteri elaborati dall'Amministrazione" (Corte di Cassazione, Sez. trib., sent. n. 27576 del 30 ottobre 2018).

Con riferimento alla previsione di cui al predetto art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 546/1992, gli Ermellini hanno più volte ribadito espressamente che gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi ai giudici tributari, gli atti assoggettati alla più ampia "libertà di forma", non avendo il legislatore definito il nome o il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senza distinguo di sorta. Di conseguenza, la previsione della generica impugnabilità degli atti catastali va letta "nell'ottica del rispetto del diritti di difesa e di tutela giudiziaria contro tutti gli atti idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al contribuente qual è la determinazione della rendita catastale che rappresenta, ai fini di una pluralità di tributi, la misura della capacità contributiva del soggetto passivo con riferimento alla titolarità di un diritto di proprietà su un bene immobile sito nel territorio dello Stato. Come, dunque, non vi sarebbe ragione precludere al contribuente la possibilità di emendare la denuncia di classamento precedentemente presentata, non vi è ragione di assegnare al diniego dell'amministrazione finanziaria la natura di atto non impugnabile [...]" (Corte di Cassazione, Sez. VI civ., ord. n. 31574 del 4 novembre 2021; conforme, Sez. trib., ord. n. 25573 del 31 agosto 2022; Sez. trib.,

sent. n. 9938 del 13 aprile 2023 e n. 36231 del 12 dicembre 2022).

Insegnamento della Suprema Corte

Gli Ermellini, accogliendo il primo motivo del ricorso proposto dalla società, hanno ribadito l'impugnabilità del diniego di autotutela in materia catastale dinanzi al giudice tributario. Inoltre, rinverdendo una serie di propri principi condivisibili e meritevoli di essere segnalati, i giudici di legittimità hanno opportunamente rimarcato che se l'esito del procedimento di classamento è dunque di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi di imposta, deve concludersi che ogni qualvolta la situazione di fatto e di diritto ab origine denunciata non sia veritiera, il contribuente mantiene il diritto di modificare la rendita proposta all'ufficio. Del resto, nel vigente sistema tributario la rendita catastale non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale, ma solo un'efficacia riflessa ai fini delle diverse tipologie impositive. La rendita catastale non forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità di imposta, avendo - al contrario - efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità. Avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione. Pertanto, come l'amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate-territorio), senza conseguente caducazione dei suoi poteri accertativi, può sempre intervenire a rettificare la rendita "proposta" dal contribuente, non vi è ragione per cui quest'ultimo, avvedutosi dell'errore dichiarativo, non possa correggere i propri errori od

omissioni, ripristinando l'esatto valore secondo il reddito effettivamente retribuito. La non emendabilità di dichiarazioni ab origine inesatte finirebbe per cristallizzare nel tempo un'imposizione falsa nei suoi presupposti, in contrasto con il principio della "capacità contributiva" garantito dall'art. 53 della Costituzione. Infatti, costituisce principio generale quello secondo cui le dichiarazioni del contribuente che risultino affette da errore di fatto o di diritto sono sempre emendabili e ritratlabili, quando possa derivarne l'assoggettamento ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Come la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, costituendo essa solo un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, lo stesso principio va - a maggior ragione - applicato alla dichiarazione di classificazione catastale, che costituisce l'atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo "cooperativo" per la classificazione degli immobili e le rendite da questi prodotte che - per valere come base per il calcolo dell'imposta - debbono essere idonee a rappresentare l'indice di capacità contributiva del cittadino. Ciò anche in sintonia con l'art. 10 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria "sono improntati al principio di collaborazione e buona fede", essendo conforme a buona fede non percepire somme non dovute, ancorché versate per errore dall'obbligato su dichiarazione da lui stesso effettuata. Sicché, nessuna preclusione di definitività dell'accatastamento può essere opposta dall'ufficio all'istanza di variazione catastale presentata dal contribuente, anche nella forma


NEWS E APPROFONDIMENTI | **CATASTO**

della dichiarazione DOCFA. I nuovi giudici di appello dovranno dunque accertare i presupposti per il riconoscimento della decorrenza retroattiva allo stato di collabenza e fatiscenza dei fabbricati ricompresi nel complesso industriale, in ossequio al principio per cui:

- se il riesame del classamento viene eseguito per correggere errori originari o vizi intrinseci dell'atto di iscrizione/variazione, la rettifica sarà retroattiva, avendo efficacia ex tunc;


- se il riesame del classamento viene invece eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto all'originario classamento, la rettifica sarà irretroattiva, avendo efficacia ex nunc (conforme, Agenzia del territorio, circ. n. 11/T del 26 ottobre 2005).

La suprema decisione e il suo nucleo argomentativo non possono che fare scuola.



Come stimare le acque per la produzione di energia elettrica

di Sergio Clarelli



Criterio di valutazione applicato	<i>Criterio del valore di costo o del valore di mercato</i>
Metodologia applicativa	<i>Procedimento basato, nel caso di danno eliminabile, sulla stesura di un computo metrico estimativo dei lavori necessari, compresi oneri e spese e, nel caso di danno permanente non eliminabile, sulla svalutazione dell'immobile, intesa come differenza tra valore pieno e valore ridotto dell'immobile.</i>

Presupposti teorici

Innanzitutto, circa il 20% del fabbisogno nazionale d'acqua è destinato a usi industriali, compreso an-


che l'utilizzo per la produzione di energia.

Inoltre, le acque del territorio nazionale sono prevalentemente pubbliche e solo in parte di proprietà

privata. Quelle pubbliche fanno parte del demanio pubblico e a fronte di un canone demaniale possono essere assegnate in concessione a privati e le spese per le opere di presa, trasporto e derivazione dell'acqua sono a loro carico.

È noto che elettrica in un impianto idroelettrico l'energia idraulica è utilizzata per la produzione di

energia elettrica e tale impianto, inteso a sottrarre una certa portata di acqua da un adeguato sito naturale, comprende una serie di opere e macchinari. Nel grafico in figura è riportato lo schema semplificato di un impianto idroelettrico nel quale con AC è indicato il profilo longitudinale di un corso di acqua.



Se con Q indichiamo la portata di acqua, espressa in m^3/s , derivata dal punto A, essa viene poi restituita nel punto a valle C. Il dislivello H fra A e C, vale a dire tra le quote del pelo di acqua alla presa e alla restituzione, è denominato caduta o salto naturale dell'impianto e quello H_1 , tra B (al termine della condotta forzata) e C, è chiamato invece salto disponibile (o salto utile lordo).

Il terzo dislivello indicato in Figura, vale a dire h , rap-

presenta il salto motore (o salto utile netto).

In Figura sono pure indicate la Linea dei carichi idrostatici, vale a dire il luogo dei punti a pressione nulla e le Linee dei carichi idraulici (o totali), vale a dire le linee che uniscono i punti rappresentativi del carico totale nelle diverse sezioni.

Ciò premesso, in un impianto ideale, in assenza cioè di perdite per attrito, la potenza teorica si calcola in questo modo:

$$N_t = 9,81 (Q \cdot H) \text{ Kw}$$

Se nella formula si utilizza invece il salto utile netto h , per cui si prendono in considerazione le perdite di carico complessive, che in ogni caso sono presenti, si determina la *potenza efficiente* sviluppata dall'impianto, per cui si ha:

$$N_e = \eta 9,81 (Q \cdot h) \text{ Kw}$$

dove η rappresenta il *rendimento totale* delle macchine.

Passando ora alla stima dell'acqua utilizzata per la produzione di energia elettrica, è possibile considerare due casi:

Caso 1): l'acqua è di proprietà della centrale, per cui non va considerata a parte perché rientra nella stima dell'intero complesso;

Caso 2): l'acqua è in eccedenza ed è utilizzabile per la produzione di energia, per cui si esegue la stima del bene acqua.

Tale stima in genere è eseguita in base al criterio del valore di mercato oppure del valore di costo.

La stima in base al criterio del valore di costo

Per la stima del più probabile valore di mercato, è possibile utilizzare il *metodo comparativo diretto*, in caso di presenza di un mercato attivo oppure, in caso contrario, *indiretto*.

Metodo comparativo diretto

È necessario conoscere:

- la portata di acqua in l/s (detta *competenza dell'utente*,
- i prezzi (in Euro / l/s) praticati nelle varie zone e nelle varie stagioni, considerando che il prezzo di mercato varia da zona a zona, secondo la disponibilità dell'acqua, essendo legato al rapporto tra domanda e offerta, perché aumenta notevolmente se l'offerta è scarsa (zone con terreni aridi), e si abbassa di molto (al valore di costo), nelle zone ricche di acqua.

In tal caso, il valore dell'acqua si calcola con la formula seguente:

$$V_a = C \cdot p$$

dove: C = competenza in l/s;

p = prezzo medio di mercato in Euro / l/s.

Metodo comparativo indiretto

Nel caso di concessione in fitto, il valore dell'acqua è commisurato al *Reddito netto* R_n che è pari alla differenza tra attivo e passivo del bilancio dell'impresa concedente, considerando che nell'attivo sono inclusi i canoni di fitto e altri proventi e nel passivo le spese come quote di manutenzione, reintegrazione e assicurazione dell'impianto, tributi, salari e stipendi, interessi sui capitali impiegati.

Pertanto:

$$R_n = \text{Attivo} - \text{Passivo}$$

Ciò premesso, la stima del valore dell'acqua può essere effettuata in un duplice modo:

Caso 1): acqua data in concessione per una *durata illimitata*, si applica la nota formula di capitalizzazione, per cui il valore V_a dell'acqua è dato da:

$$V_a = \frac{R_n}{i}$$

dove:

R_n = *rendita perpetua* ovvero *reddito netto illimitato*

i = tasso di capitalizzazione

Caso 2): acqua data in concessione per una *durata limitata*, si considera l'accumulazione iniziale di n rate unitarie annue posticipate, per cui il valore V_a dell'acqua è dato da:

$$V_a = R_n \cdot a_{\overline{n}|i'}$$

R = *rendita limitata* ovvero *reddito netto limitato*

$a_{\overline{n}|i'} = \frac{(1+i')^n - 1}{i'(1+i)^n}$ = fattore di accumulazione iniziale di n rate unitarie annue posticipate (che si legge

a figurato enne al tasso i')

n = numero di anni di durata della concessione

i' = tasso di attualizzazione.

La stima in base al criterio del valore di mercato

Come visto, questo approccio è utilizzato nel caso di notevole disponibilità di acqua. In tal caso, è necessario esaminare tutte le spese che occorrono per portare l'acqua dal bacino d'origine all'utenza.

Pertanto, il *valore medio* di costo dell'acqua V_{ca} si calcola nel modo seguente:

$$V_{ca} = C(i + q_r + q_m) + S$$

Avendo indicato con:

- C = Capitale investito (opere e impianti)
- i = interesse annuo sul capitale investito;
- q_r = quota di reintegrazione degli impianti
- q_m = quota di manutenzione degli impianti
- S = Spese annue di esercizio.

Per cui, il *valore medio unitario* di costo dell'acqua v_{ca} (Euro/mc) sarà:

$$v_{ca} = \frac{C(i + q_r + q_m) + S}{Q}$$

dove:

- Q = Quantità di acqua annua derivata.

Infine, si osserva che il *valore medio unitario* di costo rappresenta il *valore minimo di vendita* dell'acqua e tale parametro permette di valutare la *convenienza economica* delle opere idrauliche necessarie per l'utilizzazione dell'acqua.

Impianti sportivi, operazione pulizia sulle vecchie norme tecniche antincendio

di Mariagrazia Barletta



IN BREVE

Il recente Dm Interno - in vigore dal 27 agosto scorso - mette definitivamente fuori gioco tutte le norme tecniche di prevenzione incendi negli impianti sportivi tuttora richiamate nel Dm 18 marzo 1996 ma che non sono più in vigore

Dalle vecchie Uni, ormai ritirate, a regolamenti non più in vigore: nel Dm per la sicurezza antincendio degli impianti sportivi, datato 1996, i riferimenti a norme superate sono numerosi. Il vecchio decreto richiama le norme tecniche per le costruzioni in zone simiche del 1986, l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi risalente al 1982 e profondamente rivisto nel 2011, nonché norme Uni che non esistono

più, come quella contenente gli input progettuali per garantire agli spettatori una visibilità ottimale dell'area di gioco o quella che aiutava a disegnare un'area esterna idonea al deflusso in caso di emergenza. Aniché svecchiare una norma rigida, piena di rimandi a norme ormai defunte, il ministero dell'Interno modifica il Dm 18 marzo 1996 (già emendato nel 2005) aggiungendo un unico nuovo articolo, il 23-bis. Poche righe per

dire che tutte le norme non più in vigore che si trovano citate nel Dm del 1996 non vanno considerate, ma bisogna far riferimento alla regola dell'arte vigente. Il decreto con l'integrazione è stato pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale" del 26 agosto ed è in vigore dal giorno successivo.

La regola tecnica per gli impianti sportivi è l'unica, tra quelle che si fanno carico della sicurezza antincendio di edifici civili, a non avere una recente norma omologa semi-prestazionale e più moderna. Non c'è nel Codice di prevenzione incendi, infatti, una regola tecnica verticale dedicata agli impianti sportivi. La necessità di svecchiare il decreto del 1996 è espressa anche nel Dm appena pubblicato che lo integra. L'aggiunta del nuovo articolo 23-bis - si legge nel nuovo Dm del ministero dell'Interno - nasce dall'esigenza di allineare i «criteri inerenti alle modalità di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sportivi alle conoscenze e capacità tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione». Tutto ciò in attesa del nuovo regolamento sulla sicurezza degli impianti sportivi, ossia del decreto interministeriale che dovrebbe affrontare il tema della sicurezza degli impianti sportivi a tutto tondo, occupandosi anche dell'antincendio. Questo regolamento era stato previsto dal Dlgs 38 del 2021 e doveva essere emanato entro agosto dello stesso anno. Non è mai venuto alla luce e fonti interne al Comitato centrale tecnico scientifico per la pre-

venzione incendi (l'organo propositivo e consultivo incardinato presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da cui passano per legge tutte le norme antincendio) riferiscono che il nuovo regolamento non è mai stato all'ordine del giorno e che non vi sono tracce della sua elaborazione.

Il Dlgs 38 del 2021 prevedeva, più precisamente, l'emanazione di un regolamento unico contenente le norme tecniche di sicurezza - comprese quelle antincendio - per la costruzione, la ristrutturazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi. Il Dlgs impegnava vari dicasteri (Viminale, Sport, Infrastrutture e Salute) ad emanare, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, il regolamento unico con il quale procedere al riordino, allo svecchiamento e al coordinamento delle norme e disposizioni tecniche, comprese quelle relative al rischio sismico e idrogeologico. Il testo avrebbe dovuto definire i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, la riqualificazione e l'esercizio degli impianti sportivi, con una sezione ad hoc per gli stadi. Al provvedimento era affidata anche la regolamentazione dell'esodo in sicurezza degli occupanti, la determinazione dell'accesso ai mezzi di soccorso e l'individuazione di criteri progettuali e gestionali finalizzati alla prevenzione di fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti. Era prevista anche la revisione del procedimento per la verifica di conformità e per il rilascio del certificato di idoneità statica.

Nuove regole per il riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione: cosa cambia dal 26 settembre

di Mariagrazia Barletta



IN BREVE

In Gazzetta il Dm ministeriale sull'End of Waste per il recupero degli inerti da costruzione. Gli operatori hanno sei mesi di tempo per allinearsi alle nuove procedure

Arriva al traguardo della Gazzetta ufficiale (la 213 dell'11 settembre 2024) il decreto del ministero dell'Ambiente che detta nuove regole per il riciclo di rifiuti inerti di origine minerale o derivanti da demolizioni edilizie. Il provvedimento, messo a punto per facilitare l'immissione sul mercato degli inerti recuperati come prodotti in grado di competere con le materie prime vergini, va a sostituire il decreto sull'end of waste degli inerti che era stato

emanato nel 2022 (Dm Ambiente 152), ma che non è mai diventato operativo. A partire dall'entrata in vigore del nuovo testo (26 settembre 2024), i produttori hanno 180 giorni di tempo per aggiornare le comunicazioni o le autorizzazioni concesse. Il nuovo testo, dunque, rimpiazza il decreto sull'end of waste degli inerti del 2022 (Dm 152) che aveva subito catturato le dure critiche della filiera delle costruzioni. In prima linea l'Anpar, l'associa-

zione che riunisce i produttori di aggregati riciclati, nel cui mirino erano entrati, in particolare, alcuni parametri di controllo sulla qualità del prodotto finale, giudicati eccessivamente ed inutilmente severi, tanto che la loro entrata in vigore avrebbe causato il blocco dell'attività di riciclo e quindi della filiera del recupero dei materiali disciplinati dal Dm. Dopo un ricorso al Tar da parte degli operatori del settore e in seguito all'apertura di un'istruttoria tecnica da parte del ministero, che ha coinvolto l'Ispra e l'Istituto superiore di sanità, ed una consultazione pubblica, il Dm sull'end of waste degli inerti è stato riscritto. Nel frattempo, il Dm 152 è stato reso inefficace a soli due mesi dalla sua entrata in vigore, ossia prima ancora che scattassero gli obblighi di adeguamento per gli operatori del settore. Quel regolamento è stato dunque rielaborato accogliendo diverse richieste di correzione avanzate dagli stakeholder, tra cui quella di differenziare in base alla destinazione finale i parametri e i valori limite da ricercare nell'aggregato recuperato. Ora il correttivo è stato appena pubblicato e andrà a sostituire il Dm aspramente criticato.

Come tutti i regolamenti di end of waste, anche quello sugli inerti si occupa della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale che rientra nel suo campo di applicazione, affinché questo possa essere riciclato ed avere una seconda vita. Il Dm ha, dunque, l'obiettivo di facilitare il riciclo in modo che i materiali possano essere reimmessi agevolmente sul mercato come prodotti competitivi rispetto alle materie prime vergini. La seconda vita, però, può esserci a condizione che il prodotto riciclato non determini pericoli per la salute umana o danni per l'ambiente. Ecco perché i regolamenti di end of waste definiscono precisi paletti affinché il materiale possa essere riutilizzato, ad esempio, fissando dei limiti alla presenza di sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente.

Parametri e valori limite differenziati in base agli usi

Nel caso del Dm sugli inerti, i parametri e i valori limite da ricercare nell'aggregato recuperato sono differenziati in base alla destinazione finale (e qui sta la maggiore differenza rispetto al testo del 2022). Il principio è abbassare maggiormente i limiti di concentrazione per alcune sostanze nocive laddove l'uso del prodotto riciclato potrebbe avere un maggior impatto sulle matrici ambientali e sulla salute umana. Ad esempio, il regolamento determina i valori massimi di concentrazione per sostanze come l'amianto, gli idrocarburi aromatici e policiclici e il cromo esavalente. Tali limiti non sono fissi, ma cambiano a seconda degli usi. Dunque, ad esempio, queste soglie sono più severe per gli aggregati destinati ai recuperi ambientali e alla realizzazione di riempimenti e colmate e più permissivi, invece, per gli altri usi consentiti, tra cui l'utilizzo nei sottofondi stradali e ferroviari, nei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, negli strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali.

I rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato sono, dunque, quelli inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e poi ci sono altri rifiuti inerti di origine minerale come gli scarti di sabbia e argilla o di ghiaia e pietrisco, di ceramica, residui di materiale di sabbiatura, rispondenti a precisi requisiti, e minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti). Inoltre, possono essere trattati come end of waste anche i rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione. Un riutilizzo, quest'ultimo, che invece non era consentito dal Dm 152.

Gli usi consentiti

Sono diversi gli usi che si possono fare dell'aggregato recuperato, purché risponda ai requisiti stabiliti dal regolamento. Si può utilizzare per i recuperi ambientali, riempimenti e colmate,

per realizzare i rilevati di opere in terra di ingegneria civile, miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari e di piazzali civili e industriali, strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto, strati con funzione antigelo o drenante. Può essere impiegato per confezionare miscele composte da leganti idraulici, calcestruzzi e anche per la produzione di clinker e di cemento. Quanto alla produzione del clinker per il cemento, non essendovi specifiche norme tecniche standardizzate da applicare a tale uso specifico dell'aggregato recuperato, il nuovo Dm introduce una tabella contenente i parametri prestazionali cui l'aggregato destinato alla produzione di clinker deve rispondere. Per tutti gli usi si applica la marcatura Ce, ad esclusione di quelli che godono di deroghe ai sensi del regolamento Cpr (Regolamento Ue 305 del 2011). Regolamento che - va ricordato - è in fase di aggiornamento (la nuova versione ha ottenuto ad aprile l'ok definitivo del Parlamento europeo).

Sistema di gestione

Rispetto al Dm 152 del 2022, la bozza di Dm elimina l'obbligo per gli operatori di adottare un sistema di gestione della qualità conformemente alla norma Uni En Iso 9001. Secondo il nuovo regolamento, i produttori devono comunque, però, dotarsi di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri in esso contenuti, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

Periodo transitorio

Nel disegnare il periodo transitorio, il Dm specifica quale disciplina applicare alle autorizzazioni oggetto di rinnovo. L'articolo 8 afferma che agli aggregati recuperati prodotti in vigenza delle autorizzazioni o comunicazioni esistenti si applicano le norme previgenti fino al momento in cui non diventano efficaci le modifiche alle autorizzazioni o comunicazioni stesse.

